

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 100

Oggetto: Integrazione dei criteri di priorità e di gestione temporale per le prestazioni integrative della durata di cui all'art. 5, comma 1 lett. b) del decreto interministeriale n. 95269/2016

**Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto
Aereo e del Sistema Aeroportuale**

Seduta del 22 NOVEMBRE 2016

VISTO il D.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015 che all'art. 40, c. 9, nel confermare quanto già previsto dall'art. 3, comma 44, della L. n. 92/2012, dispone l'adeguamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'art. 1-ter del DL n. 249/2004 alle disposizioni del medesimo D.lgs. 148/2015;

VISTO l'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 148/2015, secondo cui i Fondi istituiti a norma degli articoli 26, 27 e 28 hanno l'obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, in attuazione degli artt. da 26 a 40, del D.lgs. 148/2015, che adegua la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

VISTO che il predetto Fondo costituisce gestione dell'INPS ai sensi dell'art. 26, comma 5, del citato D. Lgs 148/2015;

VISTO che l'art. 1, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 95269/2016 dispone che il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell'INPS e che acquisisce tutto il patrimonio, assume i diritti e gli obblighi e subentra in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, facenti capo al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo;

CONSIDERATO che l'art. 36 del citato D. Lgs. 148/2015 stabilisce che alla gestione del Fondo provvede un Comitato amministratore nominato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;

VISTO l'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 95269/2016 relativo ai compiti del Comitato Amministratore del Fondo e in particolare il comma 1, lettera d) che prevede che il Comitato ha il compito di "vigilare sull'afflusso dei contributi, sugli ammissioni agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità";

VISTO l'art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto Interministeriale n. 95269/2016 che disciplina la prestazione integrativa della durata pari a due anni dell'indennità di mobilità ordinaria o di ASpI/NASpI;

CONSIDERATO il carattere straordinario della suddetta prestazione, la quale si rivolge ad una platea circoscritta di beneficiari;

CONSIDERATO l'andamento crescente delle domande di prestazione a carico del fondo che, a seguito delle numerose crisi che hanno interessato il settore, hanno comportato una prenotazione rilevante sulle risorse disponibili tale che, in base alla disponibilità finanziaria attuale, non sarebbe possibile deliberare in un'unica soluzione tutte le richieste di accesso alla predetta prestazione e che tale situazione rischia di generare un considerevole allarme sociale;

VISTA la volontà del Comitato, espressa nella nota del 14 ottobre 2016 indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di superare tale criticità mediante la proposizione di soluzioni compatibili con l'attuale assetto normativo del Fondo e in particolare: mediante l'introduzione di ulteriori articolazioni dei criteri di priorità previsti dall'art. 7 del suddetto decreto, nonché attraverso l'adozione di delibere di concessione aventi ad oggetto periodi inferiori ai 24 mesi previsti per la predetta prestazione e richiesti nelle domande di accesso pervenute;

PRESO ATTO della risposta fornita dal Ministero del Lavoro con nota dell'8 novembre 2016, prot. 21301, con la quale, relativamente alle prestazioni integrative della durata della mobilità ordinaria ovvero dell'ASpI/NASpI, riconosce la possibilità di declinare con maggior dettaglio i criteri di priorità definiti dall'art. 7 del decreto n. 95269/2016, prendendo in considerazione i lavoratori posti in mobilità secondo l'ordine di conclusione del periodo di mobilità ordinaria, nonché la possibilità di adottare delibere aventi periodi di durata inferiori rispetto all'arco temporale interessato dalla prestazione in oggetto, il tutto nel rispetto dei criteri previsti dal decreto medesimo;

DELIBERA

Esclusivamente con riferimento alle prestazioni integrative della durata della mobilità ordinaria e dell'ASpI/NASpI, di cui all'art. 5, comma 1 lett. b) del decreto interministeriale n. 95269/2016 e nel rispetto dei criteri previsti dal decreto medesimo:

- di integrare i criteri di priorità di cui all'art. 7 del decreto n. 95269/2016, disponendo che, nell'ambito delle prestazioni di cui al comma 1, lettera 1), del citato articolo 7, le prestazioni integrative della durata vengano deliberate prendendo in considerazione i lavoratori posti in mobilità secondo l'ordine di conclusione del periodo di mobilità ordinaria, dando mandato agli uffici INPS addetti all'istruttoria di applicare con efficacia immediata detta disposizione a partire dalle deliberazioni della seduta odierna;
- la facoltà di adottare deliberazioni aventi periodi di durata inferiori rispetto all'arco temporale interessato dalla prestazione in oggetto, invitando gli uffici INPS a svolgere gli approfondimenti tecnici e procedurali per consentire l'applicazione di detta disposizione e riservandosi di integrare la presente deliberazione con gli ulteriori elementi che dovessero emergere all'esito dei predetti accertamenti;
- In sede di prima applicazione prevedere che vengano adottate delibere che assicurino la tutela del reddito fino al 30/6/2017, considerando anche i periodi pregressi, per coloro che abbiano completato la fruizione della prestazione ordinaria o che la completino entro tale data.

IL PRESIDENTE

(Aldo Francesco Bevilacqua)

Per copia conforme all'originale